

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 novembre 2018, n. 207

Sportello SUAP di Martina F.ca n. 7106 in delega alla CCIAA di Taranto. Id. Pratica: 03145480731-04062018-0958 Procedimento promosso: Valutazione di incidenza (fase II –Valutazione appropriata) nell’ambito della Verifica assoggettabilità a VAS semplificata relativa alla realizzazione di un Opificio da destinare a magazzini, esposizione e uffici amministrativi, in Martina Franca – loc. Pozzo Tre Pile – S.P. Martina – Mottola. Proponente: La Logistica S.R.L. ID_5424.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali);

VISTA la L.r. del 12 aprile 2001 n. 11, come modificata dalla L.r. del 14 giugno 2007 n. 17, secondo la quale la Regione è competente per le procedure di valutazione di incidenza per i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori;

VISTO l’art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, secondo il quale *“Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”*. Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, *“[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”*;

VISTI l’art. 17 comma 1 *“la valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma”* e il comma 3 *“il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”* della l.r. 44/2012;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;

VISTO il Piano di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 06 aprile 2016, n. 432;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

PREMESSO che:

- con nota prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0031509 del 13/08/2018, acquisita al prot. AOO_089/14/08/2018 n. 9041, il SUAP di Martina Franca indiceva la Conferenza di servizi decisoria e sincrona, ai sensi dell'art.8 del DPR n. 160/2010, della DGR 2581/2011 e della Legge n. 241/1990 come modificata dal DLgs n. 127 del 30.06.2016, per il giorno 20/09/2018 relativa al procedimento in oggetto;
- con nota prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0032754 del 30/08/2018, acquisita al prot. AOO_089/30/08/2018 n. 9332, il SUAP trasmetteva il documento denominato "VERIFICA-ASSOGGETTABILITÀ-VAS-SEMPLIFICATA-LOGISTICA-S.R.L..p7m - verifica assoggettabilità a VAS semplificata - art. 6 - comma 6.2-bis - R.R. 18/2013";
- con nota REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0037475/20-09-2018, acquisita al prot. AOO_089/20/09/2018 n. 10120 il SUAP indiceva la Conferenza di servizi nell'ambito del Provvedimento autorizzativo unico relativo all'intervento in oggetto per il giorno 19/10/2018, trasmettendo altresì il verbale della Conferenza di servizi del 20/09/2018;
- con nota acquisita al prot. AOO_089/09/10/2018 n. 10691 il SUAP di Martina Franca trasmetteva i seguenti file:
 - a. Tav-4-Deposito-Piano-terra-PRG-rev1;
 - b. Nota-integrativa-del-5-10-2018 (nota di rinuncia all'attività commerciale di dettaglio);
 - c. distinta del modello di riepilogo pratica SUAP
- con nota prot. AOO_089/18/10/2018 n. 11151, il Servizio VIA e VINCA, al fine della procedibilità dell'istanza di Valutazione di incidenza ricompresa nella procedura di Verifica assoggettabilità a VAS semplificata (art. 6 – comma 6.2-bis - R.R. 18 del 09/10/2013), chiedeva al proponente, per il tramite di codesto SUAP, di trasmettere al Servizio scrivente copia del versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dall'allegato 1 della L.R. 17/2007, pena il mancato avvio del procedimento ai sensi del c. 2 dell'art. 9 della L.r. 17/2007 e ss.mm. e ii.;
- con nota acquisita al prot. AOO_089/22/10/2018 n. 11261 trasmetteva copia del verbale della Conferenza di servizi del 19/10/2018 comunicando, al contempo, di aggiornare la stessa al 09/11/2018;
- con nota acquisita al prot. AOO_089/26/10/2018 n. 11461, codesto SUAP trasmetteva l'attestazione del versamento degli oneri istruttori calcolati sulla base del valore delle opere;
- con nota prot. AOO_089/02/11/2018 n. 11709, il Servizio VIA e VINCA, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., preannunciava l'adozione di formale provvedimento negativo relativamente alla istanza presentata sulla base delle seguenti motivazioni:
 - ✓ nella Valutazione di incidenza trasmessa non è stata effettuata, così come prevista dalla D.G.R. n. 340/2006 e ss. mm. e ii., la verifica di coerenza con gli obiettivi e le misure di conservazione individuati nel Piano di gestione. In particolare si evidenziano i seguenti Obiettivi generali, dei quali l'**OG01** è definito obiettivo istitutivo del SIC e quelli individuati dai codici **OG02**, **OG03** e **OG04**, ritenuti prioritari:
 - **OG01** Tutela della biodiversità del Sito e degli habitat e delle specie di interesse comunitari;
 - **OG02** Tutela attiva della matrice forestale, e in particolare dei boschi di fragno, quale nodo strategico della rete ecologica regionale;
 - **OG03** Tutela attiva e valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale murgese, delle attività agrosilvo-pastorali sostenibili e degli elementi del patrimonio storico-architettonico;
 - **OG04** Controllo dei processi di consumo di suolo e razionalizzazione del sistema dell'accessibilità al SIC;
 - ✓ la realizzazione delle predette previsioni di Piano rientra tra i casi preclusi dal vigente Piano di gestione atteso che la medesima produce incidenze significative, interferenze funzionali e degrado degli

habitat presenti determinando la conseguente compromissione dell'integrità del sito definita come *"la coerenza della struttura e della funzione ecologiche del sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato"* nonché lo stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie presenti così come definiti dall'art. 1 della Direttiva n. 92/43/CEE.

- sulla base delle predette motivazioni, il Servizio VIA e VINCA rappresentava quindi al proponente la facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti evidenziando, in particolare, la necessità di formulare di soluzioni alternative, conformemente a quanto disposto dal punto 3.3 del Capitolo 3 della Parte seconda dell'Allegato alla D.G.R. n. 1362 del 24 luglio 2018 da trasmettere al Servizio VIA e VINCA entro dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento di detta comunicazione trasmessa a mezzo PEC;
- con nota prot. n. 21539 del 12/11/2018, acquisita al prot. AOO_089/12/11/2018 n. 12018, il SUAP trasmetteva il file "Controdeduzioni-VINCA-Regione" recante le osservazioni del proponente

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 2 di "Valutazione appropriata"

Descrizione dell'intervento

Secondo quanto riportato nel file "Scheda SUAP istruttoria comunale_LA LOGISTICA srl" il Piano sottoposto alla Verifica di assoggettabilità a VAS prevede, *"(...) la realizzazione di un edificio di tipo industriale di logistica per materiale termoidraulico, sito sulla S.P. Martina Franca – Mottola, il località "Pozzo Tre Pile". L'intervento prevede l'edificazione di un corpo principale destinato a magazzino ed uffici, un'abitazione per il custode, una guardiola per controllare l'accesso al lotto dalla S.P. Martina Franca – Mottola ed una tettoia per il deposito esterno di tubazioni in acciaio. L'area interessata dalla proposta progettuale è attualmente ineditata e solo parzialmente coltivata per la presenza di ampie zone caratterizzate da roccia affiorante e quindi mancanza di terra. L'area è poco distante dall'attuale zona industriale ed è ben servita dalla viabilità primaria esistente. Parte dell'area oggetto di intervento è stata interessata da Accordo di Programma, sottoscritto dalla Società "Martina Artemoda s.c.r.l." con la Regione Puglia ed il Comune di Martina Franca in data 15/12/2000 (D.G.R. 1402 del 30/10/2000 pubblicata sul BURP n. 26 del 12/02/2001 e DPGR n. 265 del 19/04/2002 pubblicato sul BURP n. 58 del 13/05/2002), per la realizzazione di un complesso industriale-artigianale.*

I dati di progetto, riportati nel file "Relazione-tecnica-03-08-2018.pdf.p7m" sono i seguenti:

- a) foglio catastale n° 105;
- b) particelle catastali n° 352, 355, 356, 357, 358, 376, 377, 378, 379, 443, 469, 470, 471, 472, 473, 491, 504, 510, 511, 526 e 528;
- c) superficie totale = 116.403,00 m²;
- d) superficie da cedere all'Amministrazione Comunale per parcheggi con piantumazioni a verde pari al 10% della superficie territoriale (ex D.M. 1444/68 art.5.1) = 11.640,30 m²;
- e) superficie fondiaria = 116.403,00 m² (area totale) – 11.641,00 m² (parcheggio) = 104.762,00 m²;
- f) superficie coperta in progetto = 39.844,00 m²;
- g) volume in progetto = 334.583,70 m³.

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 352, 355, 356, 357, 358, 376, 377, 378, 379, 443, 469, 470, 471, 472, 473, 491, 504, 510, 511, 526 e 528 del foglio 105 del Comune di Martina Franca (TA). L'area di intervento è interamente ricompresa nel SIC "Murgia di Sud - Est" (IT9130005) e rientra nel contesto paesaggistico locale *"Ecosistema agricolo urbanizzato ad elevata frammentazione dell'hinterland di Martina Franca"* così come definito dal vigente Piano di gestione. Secondo il relativo formulario standard¹, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6220 *"Percorsi substeppici di graminacee e piante"*

¹ ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130005.pdf

annue dei Thero-Brachypodietea", 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", 8310 "Grotte non ancora sfruttate a livello turistico", 9250 "Querceti a *Quercus trojana*", 9340 "Querceti a *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*" e 9540 "Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici".

Come già rilevato nella predetta nota prot. n. 11709/2018, e sulla base di quanto riportato dello strato informativo "QC07_Habitat_shp" del vigente Piano di gestione, l'area di intervento si sovrappone ad un "Mosaico di habitat erbacei perenni e annui" connessi alla presenza degli habitat 62A0 (Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae*) e 6220* (Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*). La medesima area in accordo a quanto riportato negli strati informativi QC09_Valore_floristico_shp e QC10_Valore_faunistico_shp, è caratterizzata da un valore floristico e faunistico definito "alto".

La verosimile presenza dei suddetti habitat trova riscontro in quanto riportato nell'elaborato "Relazione tecnica – Valutazione di incidenza appropriata" (pp. 24 – 25) si afferma che "Il sito oggetto di intervento è costituito in gran parte da seminativi coltivati a cereali al momento del sopralluogo. La rocciosità del substrato ha salvaguardato parzialmente o integralmente alcune superfici da arature più drastiche, salvaguardando aree a cespuglieti, esemplari arborei isolati di fragno, superfici con vegetazione erbacea ed aree con vegetazione erbacea, in parte di tipo substeppeico, in fase di incespugliamento. Tali aree, non utilizzate a scopi agricoli sono state adibite a pascolo."

Si evidenzia inoltre che la zona interessata dalle previsioni di Piano rientra in quella indicata dal Piano di gestione per la realizzazione degli interventi definiti da due Schede di azione la n. 32 e la n. 36. La n. 32 "Decespugliamento di habitat prativi in corso di chiusura per successiva riattivazione del pascolo" è "finalizzata a promuovere gli incentivi per il mantenimento e la riapertura dei pascoli soggetti a parziale abbandono e a ricolonizzazione arbustiva. Parte di tale attività può essere associata alle misure incentivanti di cui all'azione 26. L'azione si localizza prioritariamente nelle aree individuate nella tavola delle "Pressioni e minacce" (QV01) come "pascoli in fase di ricolonizzazione arbustiva", localizzati prioritariamente nel settore sud-occidentale e in quello sud-orientale del Sito Natura 2000. Alla realizzazione degli interventi di decespugliamento sono da associare la riattivazione delle attività di pascolamento (da privilegiare il pascolo ovino o caprino)". La scheda 36, denominata "Studio di fattibilità per l'attivazione di "contratti di varco" per il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica nel Sito e nell'Area vasta", è relativa ad uno specifico studio "finalizzato all'individuazione di aree o settori interstiziali all'interno di contesti ad elevata frammentazione (come quello indicato per Martina Franca), che possano svolgere un ruolo di continuità/connesione ecologica tra aree ad elevata biodiversità interne o esterne al Sito (area vasta), nonché ad attivare opportune forme di tutela e (se necessario) valorizzazione/recupero di queste aree, definite "varchi"". Si sottolinea come la medesima scheda di azione individua quali pressioni e minacce agenti sul territorio l'urbanizzazione continua, l'elevata densità delle infrastrutture stradali con effetto barriera e l'urbanizzazione diffusa in ambito agricolo.

Per quanto riguarda lo stato di conservazione dell'habitat 6220*, secondo quanto riportato nel Piano di gestione, esso è il seguente:

Rappresentatività = B: buona.

Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. D: non significativa.

Stato di conservazione = B: buona.

Valutazione globale = B: buono.

Mentre per l'habitat 62A0 è:

Rappresentatività = C: significativa.

Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. D: non significativa.

Stato di conservazione = C: media o ridotta.

Valutazione globale = C: significativo.

Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione individuati per il predetto Contesto locale di paesaggio, così come riportati nel Piano di gestione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 06 aprile 2016, n. 432:

Obiettivi generali**OG01 Tutela della biodiversità del Sito e degli habitat e delle specie di interesse comunitario;**

OG02 Tutela attiva della matrice forestale, e in particolare dei boschi di fragno, quale nodo strategico della rete ecologica regionale;

OG03 Tutela attiva e valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale murgese, delle attività agro-silvo-pastorali sostenibili e degli elementi del patrimonio storico-architettonico;**OG04 Controllo dei processi di consumo di suolo e razionalizzazione del sistema dell'accessibilità al SIC;**

OG07 Aumento del livello della conoscenza e di riconoscibilità del SIC, anche finalizzata ad uno sviluppo turistico sostenibile (CETS).

Obiettivi specifici

OS02 Tutela delle formazioni forestali più evolute;

OS03 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività selvicolturali;

OS04 Miglioramento dei livelli di continuità e qualità ecologica delle formazioni forestali nell'ambito delle matrici agricole;

OS09 Limitazione e controllo sullo sviluppo di fitopatologie;

OS10 Approfondimento delle conoscenze e controllo delle popolazioni di cinghiale;

OS13 Riduzione dei processi di consumo di suolo;**OS14 Tutela dei residuali varchi di naturalità e degli elementi di biopermeabilità;****OS15 Mantenimento e miglioramento dei caratteri agro-silvo-pastorali tradizionali e delle emergenze storico-paesaggistiche;****OS16 Mantenimento e miglioramento delle aree agricole di valore conservazionistico ad elevata urbanizzazione (frammentazione);****OS17 Recupero dei nuclei di espansione edilizia già pianificati (ove non in contrasto con la presenza di habitat e/o specie di interesse), finalizzato alla limitazione del consumo di suolo;**

OS18 Riduzione e/o mitigazione dell'effetto barriera della rete stradale;

OS19 Riduzione dei processi di artificializzazione del SIC del settore estrattivo e mitigazione degli impatti;

OS21 Eliminazione e bonifica delle discariche abusive esistenti;

OS22 Riduzione e mitigazione degli impatti sulla fauna della rete elettrica AT e MT;

OS23 Tutela e approfondimento delle conoscenze relative alle relittuali aree umide naturali e artificiali;

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

– UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Murgia di Sud - Est")

6.3.1 – Componenti culturali

– UC – Area di rispetto delle componenti culturali insediative stratificazione

– UCP – Paesaggi rurali (Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli)

Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli

Figura territoriale: Valle d'Itria

Tutto ciò premesso,

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal proponente al preavviso di diniego così come di seguito integralmente riportate: *“L'area in oggetto, individuata in quanto strategica dal punto di vista della collocazione poiché poco distante dall'attuale zona industriale di Martina Franca è ben servita dalla viabilità primaria esistente, ricade nell'area SIC “Murge di Sud-Est”, per la quale vige un Piano di Gestione approvato. Tale Piano è datato settembre 2015. Secondo quanto espresso nel parere negativo nel Piano di Gestione, sulla scorta di una cartografia*

allegata al suddetto Piano, "l'area di intervento si sovrappone ad un mosaico di habitat erbacei perenni ed annui connessi alla presenza degli habitat 62AO (formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae*) e 6220 (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*) dal valore floristico e faunistico definito "alto". Si fa presente che le eventuali ulteriori emergenze paesaggistiche, diversi dai beni paesaggistici di cui all'art. 134, genericamente definiti "ulteriori contesti" così come enunciati nel D.lgs. n. 42/2004, ai sensi dell'Art 143 – comma 1, sono stati puntualmente individuati, cartografati e normati dal PPTR "Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia, vigente in regime di salvaguardia". Nella Vinca viene testualmente riportato che nel sito in oggetto la rocciosità del substrato ha salvaguardato parzialmente o integralmente alcune superfici da arature più drastiche, in particolare aree cespugliate o con presenza di siepi perimetrali ai seminativi. Inoltre sono presenti esemplari arborei isolati di fragno, superfici con vegetazione erbacea ed aree con vegetazione erbacea incespugliata. A tratti domina una vegetazione erbacea perenne che si presenta fortemente disturbata per la presenza di specie nitrofilo-ruderali e di specie acri e non pabulari dovute al disturbo prodotto dalle arature e dal pascolo. Infatti tali superfici, proprio per la abbondante presenza di specie nitrofile dovute alle deiezioni non possono essere a pieno titolo inquadrati come habitat substeppico sotto il profilo fitosociologico, pur presentando diverse specie tipiche dell'ordine *Scorzoneretalia villosae* Horvatic 1975. Infatti tali superfici erbacee, originariamente proposte come pascolo negli ulteriori contesti del PPTR sono stati successivamente stralciati. Lo studio vegetazionale, svolto peraltro in periodo tardo invernale, ha tenuto conto proprio dell'attuale inquadramento dell'area secondo il vigente PPTR che esclude nel sito la presenza di Macchie e boschi e di vegetazione di pseudosteppa riconducibile alla tipologia di pascolo. Inoltre, secondo quanto riportato nella Vinca: "Nei tratti meno disturbati la vegetazione erbacea si incespuglia per la presenza di cespugli di cisto (*Cistus salvifolius*) e con presenza di esemplari di biancospino comune (*Crataegus monogyna*). Tale vegetazione non è inquadrabile nella vegetazione di gariga o di macchia per la tendenza ad arricchirsi di elementi caducifogli e non di elementi sempreverdi. Anche in questo caso tale vegetazione incespugliata non è inquadrata in "cespuglieti in evoluzione" secondo la dizione del vigente PPTR. Pertanto nell'ambito del sito in esame, il PPTR approvato con Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, non risulta coerente con il Piano di Gestione del SIC che, invece, nelle sue tavole tematiche di Piano riporta la presenza di superfici con elementi floristici di valore rilevante. Difatti il vigente Piano Paesaggistico Regionale ha valutato con cognizione di causa l'esclusione di tali aree a pascolo (o, in alternativa, di cespuglieti in evoluzione), avendo deliberatamente provveduto ad eliminare le suddette aree a pascolo precedentemente inserite nel PPTR adottato, pur essendo di superficie superiore all'ettaro (come da definizione di Prati e pascoli naturali all'art 59., comma 2 delle NTA del PPTR approvato). Pertanto il suddetto PPTR pone in dubbio quanto riportato nella cartografia del Piano di gestione. Infatti l'eliminazione delle aree a pascolo da parte del PPTR appare un atto cosciente e voluto, effettuato dopo le necessarie verifiche dagli Uffici Regionali e sembrerebbe realizzato anche nell'ottica di alleggerire le pressioni vincolistiche in un'area più vocata alle attività agricole. Il PPTR rileva puntualmente nell'ambito del sito di progetto l'esistenza di un'area buffer dovuta alla presenza della Masseria Pozzo Tre Pile, considerata bene di valore architettonico. L'elenco floristico, ovviamente non esaustivo, redatto nel periodo febbraio/marzo 2018 riporta le specie individuate nell'area di progetto. L'elenco evidenzia una larga presenza nel sito di molte specie erbacee, in particolare graminacee e cyperacee che indicano in qualche modo che tali cenosi sono "disturbate" a seguito di pregressi incendi e tentativi di spietramento e aratura consentendo una intrusione di specie erbacee. Occorre specificare che l'area vasta del SIC pur ospitando numerose specie migratorie in transito non si caratterizza per un flusso migratorio particolarmente rilevante come registrato in alcuni tratti costieri (primo fra tutti Capo d'Otranto) o le isole pugliesi. Inoltre il sito in oggetto non presenta caratteristiche idonee alla nidificazione della maggior parte di specie di uccelli e riveste interesse solo come area di sosta e transito occasionali. Per quanto riguarda i Chiroteri (pipistrelli) i rifugi sono situati prevalentemente nella porzione meridionale del SIC, quindi più lontano dall'area di progetto. Tutte le specie di interesse comunitario e/o conservazionistico presentano abitudini notturne. Non si rilevano siti di nidificazione di specie di pregio di interesse conservazionistico. In definitiva l'entità del disturbo sulla fauna sembra limitato solo alla sottrazione di area trofica, in un'area vastissima e con superfici analoghe, tanto da rendere il disturbo veramente minimo. Nel sito è stata evidenziata la presenza di alcuni esemplari arborei di *Quercus trojana* che, pur non avendo

le caratteristiche di alberi monumentali, sarebbe opportuno tutelare mediante conservazione "in situ" laddove le condizioni progettuali lo consentano, oppure mediante espianto e trapianto in aree non soggette a trasformazione, come l'area ricadente nel buffer della Masseria Pozzo Tre Pile. In conclusione appare, dunque, netto il contrasto tra quanto cartografato con il Piano di Gestione del SIC e le risultanze di quanto riportato nel PPTR approvato, il quale ha deliberatamente escluso dall'area la presenza di "pascolo" e di "cespuglieti in evoluzione". Pertanto, alla luce di quanto su esposto, si richiede la revisione del preannunciato provvedimento negativo."

VISTE le disposizioni regolamentari del vigente Piano di gestione volte a garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi (Art. 1 del Regolamento):

- *il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali, delle specie vegetali e animali di interesse comunitario e dell'integrità complessiva del Sito Natura 2000;*
- *la conservazione attiva dei paesaggi locali prevalentemente a carattere agro-forestale, caratterizzati dalla presenza di un mosaico di aree naturali e seminaturali alternate a coltivi, da sistemazioni agrarie tradizionali, dalla permanenza di beni di valore storico testimoniale e archeologico e da tracce del popolamento antico, in coerenza con i principi definiti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze 2000);*
- *il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e sociali mediante le quali assicurare il presidio e la conservazione dei paesaggi locali e degli habitat naturali;*

VISTI i seguenti articoli del Regolamento del vigente Piano di gestione:

- Art. 9. Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario e/o conservazionistico:
 - *trasformare, danneggiare o alterare gli habitat d'interesse comunitario;*
 - *prelevare, disturbare o danneggiare le specie animali di interesse comunitario, o comunque di interesse conservazionistico, come indicate nei riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali, nel Formulario Natura 2000 e nel Piano di gestione del Sito;*
 - *prelevare o danneggiare le specie vegetali di interesse comunitario, o comunque di interesse conservazionistico, come indicate nei riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali, nel Formulario Natura 2000 e nel Piano di gestione del Sito;*
 - *cambiare la destinazione d'uso colturale delle superfici destinate a pascolo permanente;*
 - *effettuare il dissodamento di prati-pascoli permanenti;*
 - *diffondere specie animali o vegetali aliene invasive;*
 - *alterare gli assetti geomorfologici o idraulici, realizzare interventi di bonifica o di alterazione di aree umide naturali o artificiali, causare fenomeni di inquinamento delle acque superficiali e profonde e delle aree umide di origine naturale o artificiale;*
 - *alterare i siti ipogei e le altre emergenze idrogeomorfologiche;*
 - *alterare, danneggiare o eliminare gli elementi naturali o antropici del paesaggio rurale (alberi monumentali e camporili, siepi, filari alberati, boschetti, aree umide, cisterne, specchie, fontanili e altri elementi storici di interesse naturalistico)*
- Art. 11. Sistemazioni agrarie tradizionali e beni rurali minori: *"Costituiscono beni rurali (seminaturali o antropici) e sistemazioni agrarie tradizionali: alberi, camporili, olivi monumentali, siepi e filari alberati, specchie, fogge, iazzi, lamie, fontanili, abbeveratoi, cisterne tratturi o altri tracciati di antiche percorrenze, trame fondiarie definite da muretti a secco. In tutto il SIC non è consentito danneggiare e/o rimuovere i beni rurali minori e le sistemazioni agrarie tradizionali sopra richiamati."*
- Art. 12 specifiche disposizioni per i contesti ad elevata frammentazione *"A tal fine gli elaborati del PDG Tav. QV01 "Carta delle pressioni e delle minacce" e Tav. QV02 "Carta del valore Natura 2000", devono essere assunti come riferimenti minimi per l'espletamento delle procedure di valutazione (VI, VAS), ove previste. Sarà cura del proponente e del valutatore integrare le valutazioni con i contenuti del PDG e della banca dati associata con riferimento ad un'area vasta di attenzione ambientale comprendente almeno i quadranti dell'elaborato QV02 "Carta del Valore Natura 2000 che ricadono nel raggio di 1 km dall'intervento stesso. La valutazione dei possibili impatti dovrà essere verificata non esclusivamente in termini di presenza/*

assenza di habitat e specie di interesse comunitario ma anche con riferimento al mantenimento dei valori paesaggistici e naturalistici complessivi dell'area."

- Art. 12.1 indirizzi e prescrizioni per il contesto paesaggistico locale n.1 "ecosistema agricolo urbanizzato ad elevata frammentazione dell'hinterland di Martina Franca": *"In considerazione dello stato attuale di frammentazione del Contesto paesaggistico locale n°1, fino all'adozione del nuovo PUG redatto in coerenza ai commi precedenti, l'Amministrazione comunale, confrontandosi con l'Ente gestore, effettuerà il controllo di conformità al presente Regolamento e ai contenuti del PDG delle trasformazioni urbanistico edilizie dirette e indirette concernenti nuova edificazione (con esclusione degli ampliamenti fino ad un massimo del 20%), sulla base dei seguenti criteri minimi:*

a. zone produttive previste dal vigente PRG non attuate e ancora prive di strumento attuativo, ritenute compatibili dal presente PDG.

Favorire nella pianificazione attuativa uno sviluppo unitario ed equilibrato e l'inserimento paesaggistico, in conformità alle seguenti prescrizioni:

- la realizzazione degli edifici e dei relativi spazi di pertinenza dovrà avvenire limitando il consumo e l'artificializzazione del suolo;

- in nessun caso potranno essere ridotte le superfici degli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC come risultante dall'elaborato del PDG Tav.QC07;

- le aree fondiari dovranno mantenere una funzione di servizio al territorio agricolo circostante, ovvero assumere destinazioni funzionali alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di incentivare la filiera;

- i comparti dovranno essere pianificati con un intervento unitario sulla base dei criteri e dei requisiti previsti per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (rif Linee guida PPTR, APPEA)."

considerato che:

- le previsioni del Piano non sono direttamente connesse o necessarie alla gestione del SIC "Murgia di Sud - Est";
- le previsioni del Piano sono in contrasto con quanto disposto sia dagli Obiettivi di conservazione e sia dalle Misure di conservazione contenute nel Regolamento del Piano di gestione così come sopra richiamate;
- nello Studio di incidenza non è stato effettuato uno studio della vegetazione, che avrebbe consentito un suo più corretto inquadramento dal punto di vista fitosociologico, ma è stato riportato solo un elenco floristico, peraltro, così come affermato dagli stessi estensori dello Studio come "non esaustivo" e "redatto nel periodo febbraio/marzo 2018";
- anche nelle controdeduzioni non è stata effettuata la prevista verifica di coerenza con quanto disposto dal Piano di gestione ma è stato preso come riferimento il PPTR;
- si ritiene inconferente quanto affermato nelle controdeduzioni ovvero che "(...) Il PPTR approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, non risulta coerente con il piano di gestione del SIC." attese la differente normativa di riferimento e le diverse finalità dei due strumenti pianificatori;
- non è altresì condivisibile quanto affermato nelle controdeduzioni in merito alla presunta maggiore precisione del PPTR rispetto al Piano di gestione (peraltro più recente e redatto specificatamente per la conoscenza e la tutela del Sito): "il vigente Piano Paesaggistico Regionale ha valutato con cognizione di causa l'esclusione di tali aree a pascolo (o, in alternativa, di cespuglieti in evoluzione), avendo deliberatamente provveduto ad eliminare le suddette aree a pascolo precedentemente inserite nel PPTR adottato, pur essendo di superficie superiore all'ettaro (come da definizione di Prati e pascoli naturali all'art 59., comma 2 delle NTA del PPTR approvato). Pertanto il suddetto PPTR pone in dubbio quanto riportato nella cartografia del Piano di gestione. Infatti l'eliminazione delle aree a pascolo da parte del PPTR appare un atto cosciente e voluto, effettuato dopo le necessarie verifiche dagli Uffici Regionali e sembrerebbe realizzato anche nell'ottica di alleggerire le pressioni vincolistiche in un'area più vocata alle attività agricole.";
- pur volendo prendere in considerazione il PPTR, si rammenta che l'Art. 73 comma 1 delle N.T.A. dispone che "La disciplina dei siti di rilevanza naturalistica di cui al presente articolo è contenuta nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione ove esistenti";

- nelle controdeduzioni non sono state prospettate, così come richiesto dal Servizio VIA e VINCA soluzioni alternative, conformemente a quanto disposto dal punto 3.3 del Capitolo 3 della Parte seconda dell'Allegato alla D.G.R. n. 1362 del 24 luglio 2018

evidenziato che:

- la realizzazione delle previsioni di Piano rientra tra i casi preclusi dalle disposizioni regolamentari sopra richiamate, aventi valore di Misure di conservazione così come definite nel vigente Piano di gestione;
- tali previsioni, qualora realizzate, produrrebbero rilevanti, permanenti e irreversibili incidenze significative, nonché interferenze funzionali e degrado degli habitat presenti, determinando la conseguente compromissione tanto dell'integrità del sito definita come *“la coerenza della struttura e della funzione ecologiche del sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato”* quanto dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie presenti così come definiti dall'art. 1 della Direttiva n. 92/43/CEE;
- per quanto sopra riportato il livello di incidenza delle previsioni di Piano, è valutato alto e irreversibile, contrariamente a quanto affermato nello Studio di VINCA;

Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di *Valutazione di incidenza (fase II –Valutazione appropriata) nell'ambito della Verifica assoggettabilità a VAS semplificata relativa alla realizzazione di un Opificio da destinare a magazzini, esposizione e uffici amministrativi, in Martina Franca – loc. Pozzo Tre Pile – S.P. Martina – Mottola*, si ritiene che il Piano in esame, non direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC “Murgia di sud - est” (IT9130005), possa determinare incidenze significative pregiudicando il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di esprimere parere negativo a conclusione del procedimento di Valutazione di incidenza (fase II – Valutazione appropriata) nell'ambito della Verifica assoggettabilità a VAS semplificata relativa alla realizzazione di un Opificio da destinare a magazzini, esposizione e uffici amministrativi, in Martina Franca – loc. Pozzo Tre Pile – S.P. Martina – Mottola per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;**
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento**
 - di precisare che il presente provvedimento è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 - di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: La Logistica per il tramite del SUAP di Martina Franca;

- di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare) e al Comune di Martina Franca;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *ad interim* del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)